



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

IGNAZIO PARDO - Presidente -

LUCIA AIELLI

MARZIA MINUTILLO TURTUR

EMANUELE CERSOSIMO - Relatore -

FRANCESCA SBRANA

Sent. n. sez. 533/2026

UP - 10/04/2026

R.G.N. 5189/2026

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Legale rappresentante pro tempore della società CONSIL srl

avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di Appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 12 luglio 2016, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Pescara, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati in ordine al reato di associazione per delinquere, confermando, per contro, la responsabilità della società Consil s.r.l. in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo 62.

Successivamente, con sentenza del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione annullava la predetta decisione limitatamente alla posizione della società Consil



s.r.l., disponendo il rinvio al Tribunale di Pescara per un nuovo giudizio dibattimentale.

2. All'esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Pescara, con sentenza del 21 settembre 2023, condannava la società Consil s.r.l. alla sanzione pecuniaria di 110 quote, per un importo complessivo di euro 28.380,00, in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo 62 con riferimento ai reati presupposto contestati ai capi 57, 59 e 61 dell'imputazione. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 17 giugno 2025, avverso la quale la società Consil s.r.l., per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

3. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione degli artt. 8, 9 e 10 cod. proc. pen. e dell'art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001 nonché manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Pescara.

La difesa sostiene che la competenza dell'illecito amministrativo contestato alla Consil s.r.l. sarebbe spettata al Tribunale di Chieti, quale giudice competente per i reati presupposto indicati nei capi di imputazione e asseritamente consumati in Torrevecchia Teatina (CH). Da ciò deriverebbe l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha qualificato l'eccezione di incompetenza territoriale come "pacificamente infondata", richiamando, da un lato, la precedente pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, che aveva individuato nel Tribunale di Pescara il giudice competente, e valorizzando, dall'altro, la mancata riproposizione della medesima eccezione nel giudizio di legittimità quale indice di acquiescenza.

3.1. Secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe viziata per avere attribuito efficacia preclusiva alla sentenza rescindente anche con riferimento alla posizione dell'ente, senza verificare se la questione concernente la competenza territoriale fosse stata specificamente scrutinata in relazione all'illecito amministrativo contestato alla Consil s.r.l.

Si assume, in particolare, che la decisione della Corte di Cassazione, intervenuta con riguardo al più grave reato associativo contestato alle persone fisiche, non poteva spiegare automaticamente effetti anche in ordine all'illecito amministrativo dell'ente, il cui luogo di consumazione dovrebbe individuarsi nel territorio della provincia di Chieti.

3.2. La difesa censura, altresì, il riferimento all'acquiescenza, ritenendolo



giuridicamente inconferente e manifestamente illogico, poiché la mancata reiterazione dell'eccezione in una fase intermedia del procedimento non potrebbe essere interpretata quale definitiva rinuncia a dedurre il vizio concernente la competenza territoriale, tanto più all'esito di una sentenza di annullamento con rinvio.

A sostegno della doglianza, la ricorrente richiama il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001, la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dipendenti da reato spetta al giudice penale competente per i reati presupposto; competenza che, tuttavia, dovrebbe essere accertata con autonomo riferimento alla condotta ascritta all'ente e non desunta automaticamente da quella individuata nei confronti delle persone fisiche imputate dei reati presupposto.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei criteri di imputazione oggettiva dell'illecito amministrativo all'ente.

4.1. La difesa assume che i reati presupposto sarebbero stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone fisiche che li hanno realizzati e non nell'interesse o a vantaggio della società. Evidenzia, in particolare, che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, le somme indebitamente conseguite mediante le condotte fraudolente sarebbero state immediatamente distratte in favore degli amministratori e dei loro sodali, mentre la società avrebbe svolto il ruolo di mero strumento per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso tali deduzioni, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, secondo cui le truffe finalizzate all'ottenimento di erogazioni pubbliche avrebbero necessariamente presupposto l'utilizzo delle società coinvolte, essendo i finanziamenti destinati esclusivamente a tali persone giuridiche, con conseguente incremento del patrimonio sociale, ancorché il profitto fosse stato successivamente distratto a vantaggio degli autori dei reati.

Tale impostazione viene censurata perché ritenuta incompatibile con l'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, il quale esclude la responsabilità dell'ente quando i soggetti apicali abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Ad avviso della difesa, tale ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, poiché l'intero meccanismo illecito sarebbe stato preordinato all'appropriazione personale delle risorse pubbliche da parte degli autori delle condotte criminose.



4.2. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce l'erronea applicazione dei criteri dell'"interesse" e del "vantaggio". Il primo, da valutarsi ex ante, sarebbe insussistente, in quanto la finalità perseguita non sarebbe stata quella di procurare un beneficio all'ente bensì di realizzare un arricchimento personale degli autori del reato; il secondo difetterebbe parimenti, poiché le somme ottenute sarebbero transitate solo temporaneamente sui conti societari per essere immediatamente distratte, senza determinare alcun effettivo incremento patrimoniale della società.

A sostegno delle proprie deduzioni, la ricorrente richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'ente non consegue automaticamente alla commissione del reato presupposto ma richiede un autonomo accertamento dell'interesse o del vantaggio, da compiersi in modo indipendente rispetto alla posizione della persona fisica autrice del reato.

La difesa lamenta, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione, osservando che la Corte di merito avrebbe, da un lato, affermato l'esistenza di un arricchimento del patrimonio sociale e, dall'altro, riconosciuto che il profitto era stato immediatamente distratto in favore degli autori dei reati.

4.3. Infine, si deduce la carenza di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, che la Corte territoriale avrebbe ommesso di esaminare adeguatamente, limitandosi a qualificare come generiche le deduzioni difensive e aderendo, in termini apodittici, alle argomentazioni del primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le regioni che seguono.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'esame degli atti processuali evidenzia che la questione relativa alla competenza territoriale, oggi nuovamente prospettata dalla ricorrente, è già stata specificamente scrutinata e definita dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza del 20 giugno 2018, con la quale veniva annullata, limitatamente alla posizione della società Consil s.r.l., la sentenza pronunciata il 12 luglio 2016 dalla Corte di appello di L'Aquila per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. In tale sede, i giudici di legittimità hanno espressamente affrontato la doglianza concernente l'individuazione del giudice territorialmente competente, ritenendo corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, la quale aveva



individuato presso la sede della FIRA il centro propulsore dell'attività delittuosa contestata. In particolare, è stato accertato che in tale luogo si concentravano le attività di programmazione, ideazione e direzione delle condotte criminose riconducibili al sodalizio nonché l'attività di reclutamento degli aderenti e di gestione delle operazioni di finanziamento svolta dall'imputato Masciarelli, individuato quale promotore dell'associazione.

Muovendo da tali premesse fattuali, la Corte di Cassazione ha ritenuto correttamente radicata la competenza territoriale presso il Tribunale di Pescara, facendo applicazione del consolidato principio secondo cui, in materia di reati associativi, la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui è ubicata la base operativa del sodalizio, ossia il centro nel quale si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione delle iniziative criminose facenti capo all'associazione.

Ne consegue che la questione oggi riproposta si pone in contrasto con quanto già definitivamente accertato nella precedente fase rescindente del giudizio, la quale ha espressamente individuato nel Tribunale di Pescara il giudice territorialmente competente in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento. Si tratta di conclusione correttamente recepita e valorizzata sia dal Tribunale di Pescara (pag. 15 della sentenza del 21 settembre 2023) sia dalla Corte di Appello di L'Aquila (pag. 22 della sentenza impugnata), i quali hanno correttamente evidenziato come la questione della competenza territoriale fosse già stata specificamente esaminata e risolta dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, con conseguente preclusione alla sua ulteriore rimessione in discussione nei successivi gradi del giudizio.

Deve, in proposito, essere ribadito il principio di diritto secondo cui il vincolo derivante dalla connessione tra reati integra un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, destinato ad operare indipendentemente dalle successive vicende che interessino i reati connessi. Ne consegue che la competenza così radicatasi permane immutata per l'intero corso del processo in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, anche nell'ipotesi in cui intervengano, successivamente, l'assoluzione dell'imputato ovvero la declaratoria di estinzione del reato più grave che aveva originariamente determinato l'attrazione della competenza anche per gli ulteriori illeciti contestati (Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269662-01; Sez. 6, n. 38325 del 22/10/2025, Gallo, non massimata).

Da tale principio discende che le vicende processuali sopravvenute al momento entro il quale la questione di competenza territoriale deve essere rilevata o eccepita, ivi compresi gli esiti decisori concernenti il merito dell'accusa, non sono idonee ad incidere sulla competenza già validamente individuata. Quest'ultima,



infatti, deve essere determinata secondo una valutazione compiuta *ex ante*, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione, senza che possano assumere rilievo gli sviluppi successivi del procedimento.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la competenza per territorio non può essere individuata alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento né sulla base di elementi acquisiti in un momento successivo. La disciplina processuale, infatti, nel prevedere che l'incompetenza per territorio debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. e nel collocare la relativa decisione nell'ambito delle questioni preliminari, evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di ancorare l'accertamento della competenza allo stato degli atti esistente in quella fase processuale (cfr. Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella ed altri, Rv. 234349-01).

Ne consegue che la successiva declaratoria di prescrizione del reato associativo, che aveva originariamente determinato il radicamento della competenza presso il Tribunale di Pescara, non è in alcun modo idonea a rimettere in discussione il criterio di collegamento territoriale già definitivamente individuato né a determinare uno spostamento della competenza in favore di altro ufficio giudiziario con conseguente manifesta infondatezza dello specifico motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo è specifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

La sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

3.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la responsabilità della Consil s.r.l. con riguardo agli illeciti



amministrativi di cui al capo 62 (vedi pag. 31 della sentenza del Tribunale e pagg. 22 e 23 della sentenza oggetto di ricorso), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. I giudici di merito, con argomentazioni convergenti, coerenti con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed immuni da vizi logici o giuridici, hanno correttamente escluso che la successiva distrazione, in favore delle persone fisiche imputate, delle somme ottenute mediante l'indebita percezione di erogazioni pubbliche fosse idonea ad escludere la responsabilità amministrativa della società. Le sentenze di merito hanno, infatti, evidenziato come l'attività probatoria abbia dimostrato la sussistenza, quantomeno, di un interesse concorrente dell'ente all'ottenimento dei finanziamenti illecitamente conseguiti. In particolare, è stato accertato che le condotte fraudolente finalizzate all'accesso ai contributi pubblici trovavano una necessaria occasione nell'operatività delle società coinvolte, posto che le erogazioni potevano essere richieste ed ottenute esclusivamente da soggetti giuridici. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dagli autori dei reati, i quali rivestivano posizioni apicali all'interno degli enti, era anzitutto quello di far conseguire il finanziamento alla società, determinando l'ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale. La circostanza che tali somme siano state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati non vale, pertanto, ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l'interesse dell'ente né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrati entrambi i criteri di imputazione oggettiva previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, avendo valorizzato, da un lato, la finalizzazione delle condotte all'ottenimento di risorse economiche destinate formalmente alla società e, dall'altro, il concreto, seppur temporaneo, beneficio patrimoniale da essa conseguito. Si tratta di una valutazione sorretta da un apparato motivazionale completo e razionale, fondato sull'esame di tutti gli elementi probatori rilevanti e privo di contraddizioni interne o di errori nell'applicazione delle regole della logica.

3.2. In tale contesto, il Collegio intende, peraltro, dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la colpa di organizzazione, intesa in senso normativo, si fonda sul rimprovero derivante dall'omessa adozione, da parte dell'ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto, misure che devono essere formalizzate in un



modello organizzativo idoneo ad individuare i rischi e a predisporre gli strumenti necessari per il loro contenimento (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113 - 01).

L'impianto del d.lgs. n. 231 del 2001 è, infatti, fondato sulla riconducibilità del fatto illecito alla sfera di attività e di interesse dell'ente e sul correlato dovere di quest'ultimo di dotarsi di un adeguato sistema di prevenzione. La responsabilità dell'ente può essere esclusa soltanto ove risulti la preventiva adozione e l'effettiva attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con specifico riferimento ai reati commessi da soggetti apicali, questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata adozione di tali modelli è, di per sé, elemento sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente (Sez. 6, n. 54640 del 25/09/2018, Pacucci, Rv. 274686 - 03), poiché viene meno, *ab origine*, quel sistema organizzativo che dovrebbe costituire il parametro di riferimento per l'esercizio delle funzioni di direzione e controllo anche nei confronti di coloro che esprimono direttamente la volontà della persona giuridica. In tale prospettiva, soltanto la dimostrazione dell'esistenza e dell'effettiva operatività di un adeguato assetto preventivo può escludere l'addebito organizzativo; viceversa, in mancanza di specifiche allegazioni sul concreto funzionamento di un tale sistema, non è richiesta, ai fini dell'affermazione di responsabilità, un'ulteriore e distinta prova concernente la violazione di una specifica regola cautelare.

Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che la società Consil s.r.l. non si era dotata, anteriormente alla commissione dei reati oggetto di giudizio, di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la realizzazione di analoghe fattispecie criminose. Da tale rilievo hanno coerentemente tratto la conclusione dell'inapplicabilità della causa esimente prevista dal sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001.

A fronte di tale specifico percorso motivazionale, il ricorso non sviluppa un adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare, in termini meramente assertivi, la pretesa carenza di motivazione sul punto.

La ricorrente si è limitata a proporre una propria interpretazione dei comportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, ma semplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale dei dati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell'incidenza delle condotte poste in essere, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale. La doglianza si risolve, pertanto, in una censura inammissibile per difetto di specificità.



4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 10/04/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELE CERSOSIMO

Il Presidente
IGNAZIO PARDO

